m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000254.09-09-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

DECRETO DIRETTORIALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;
VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021;
VISTI i D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109 recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2025, n. 470, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2026 e il triennio 2026-2028", ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2026;

Firmato digitalmente in data 09/09/2026 alle ore 14:50

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra è cessato in data 31 luglio 2026, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Luca Proietti, e che, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di interpello prot. 155732 del 21.07.2026, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche risulta vacante;
VISTO l'articolo 17, comma 3, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, come aggiornato da ultimo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, che prevede che "in caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale";
CONSIDERATO che il dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche è attualmente l'Avv. Pietro Cucumile e che, pertanto, spettano a quest'ultimo le funzioni vicarie di Direttore Generale della Direzione Generale economia circolare e bonifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128;
VISTO il decreto direttoriale Direzione Economia circolare e bonifiche prot. 132 del 30 maggio 2026 con il quale sono attribuite le funzioni vicarie del Direttore Generale della Direzione Economia Circolare e Bonifiche, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 all'avv. Pietro Cucumile, dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, incaricato della direzione della Divisione III "Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti, sull'attività dei consorzi e tracciabilità" della citata Direzione generale; il predetto decreto trova applicazione, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di vacanza, a seguito della cessazione dell'incarico di Direttore Generale verificatasi in data 31 luglio 2026;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;
VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e, in particolare, i commi 3 e 3-*quater* che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;
VISTA la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e in particolare le disposizioni che, fino al 15 settembre 2026, consentono l'emissione del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo in alternativa al formato digitale e che differiscono l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta

trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari, ai sensi dell'articolo 258, comma 10-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**;**

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'articolo 7, comma 8, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026, fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che consente, fino al 15 settembre 2026, l'utilizzo in via alternativa del formulario in formato cartaceo;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede che a decorrere dal 13 febbraio 2026 gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, fatto salvo il differimento del regime sanzionatorio disposto dall'articolo 258, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.59 del 2023;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare n. 319 del 30 ottobre 2025 che definisce le "*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI"*, al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e garantirne la massima diffusione, riguardante, tra l'altro, le modalità di gestione del registro cronologico di carico e scarico;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare n. 25 del 5 febbraio 2026 che definisce le "*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del*

formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale", al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché le "*Modalità operative per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale"*, al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza;

RITENUTO opportuno definire le *"Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026"*.

D E C R E T A

Articolo 1

(Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale)

1. È approvato il documento in Allegato 1 al presente provvedimento, concernente le *"Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026".*

2. Le modalità operative di cui all'Allegato 1 si applicano sino al termine della condizione di temporaneo degrado rilevata e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR, intendendosi per tale la conclusione delle operazioni che vanno dall'emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

Articolo 2

(Modifiche al decreto direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026)

1. Al fine di allineare le procedure relative alle "Misure di emergenza" previste dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, nell'Allegato 1, sottoparagrafi 3.3.2 e 3.4.2, e nell'Allegato 2, sottoparagrafi 3.2.2 e 3.3.2, le disposizioni concernenti le modalità di comunicazione al produttore o detentore del cambio di formato del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sono sostituite dalle seguenti: "Il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione dell'indisponibilità e comunque tempestivamente."

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e, contestualmente, sul portale del RENTRI www.rentri.gov.it.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL VICARIO

Avv. Pietro Cucumile

(art.17 del DPCM 29 luglio 2021, n.128)

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)

Sommario

Allegato 1

Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026

1. DEFINIZIONI 7

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 7

3. DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI RENTRI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL FIR DIGITALE 8

3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale 8

3.2 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto 8

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario 9

Appendice all'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026

Dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza nel caso di condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale 11

Allegato 1

Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui all'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante "*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI"* e di cui agli allegati 1 e 2 al decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 recante "*Modalità operative per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria"* e "*nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza".*

Termine	Definizione
Degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale	Condizione temporanea, rilevata anche mediante i sistemi automatici di monitoraggio dei servizi RENTRI, nella quale, durante l'orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, determinando l'impossibilità della continuità delle attività. Tale condizione non configura una situazione di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI ai sensi del decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e del decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
Evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale	Evidenza generata dal sistema RENTRI che indica un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, mediante: - specifici codici di risposta e messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità (API); - messaggi di errore visualizzati nell'area riservata del portale RENTRI o sull'applicazione mobile dedicata al FIR digitale.
Ciclo di vita del FIR	L'insieme delle operazioni che vanno dall'emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le misure da adottare per consentire la continuità delle attività in presenza di una condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale previsti dalle seguenti modalità operative di cui al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023:

- Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR;
- Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità;
- Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale;
- Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

Le presenti misure si applicano agli eventi di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale che non presentano le condizioni di completa o grave indisponibilità disciplinate dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 e che non comportano la pubblicazione dell'avviso previsto dai medesimi decreti.

Le misure di cui al presente Allegato costituiscono deroga, limitata al singolo FIR e alla durata della condizione di degrado, al principio secondo cui il formato scelto all'origine dal produttore o detentore vincola l'intera filiera. Il ricorso alle misure è consentito unicamente all'operatore che, nella fase di propria competenza, non è in condizione di utilizzare i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale in presenza di un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

Per il destinatario non sono previste misure di mitigazione, posto che le misure di emergenza di cui al sottoparagrafo 3.3.2 rappresentano tutte le attività da attuare in caso di impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario.
Il gestore dei servizi messi a disposizione dal RENTRI mantiene adeguata evidenza degli eventi di degrado temporaneo che, avuto riguardo alla durata, alla diffusione o agli effetti prodotti sugli utenti, siano qualificati come rilevanti ai fini del monitoraggio e della gestione operativa del servizio.

3. DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI RENTRI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale per emettere il FIR in formato digitale riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in fase di compilazione, emissione e firma del FIR.

3.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono emettere il FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n.59.
Il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

L'operatore che non è stato in condizione di emettere il FIR in formato digitale dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con il FIR cartaceo emesso, compilato e sottoscritto.

3.1.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dal degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, in considerazione della misura di emergenza di cui al presente decreto, è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente.

3.2 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto

3.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale nel corso del trasporto riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in

fase di aggiornamento e/o sottoscrizione del FIR a seguito di eventi occorsi durante il trasporto (trasbordo parziale o totale, sosta tecnica o altri eventi che richiedano l'integrazione del formulario).

3.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscriverla con data e firma autografa.

A seguito di tale aggiornamento, la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo di cui all'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in deroga al vincolo di formato unico per l'intera filiera.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente.

Il trasportatore che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con la stampa del FIR digitale compilata e sottoscritta.

3.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dal degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale nel corso del trasporto, gli operatori, come previsto dall'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59, accompagnano il trasporto del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario

3.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale al momento dell'arrivo presso il destinatario riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in fase di accettazione, aggiornamento e/o sottoscrizione del FIR.

3.3.2 Misure di emergenza

Gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscrivere l'integrazione con data e firma autografa.

A seguito di tale integrazione, la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo di cui all'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in deroga al vincolo di formato unico per l'intera filiera.

Nelle eventuali fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il destinatario che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale al momento dell'arrivo dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Ai fini della gestione del FIR, il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con la stampa del FIR digitale compilata e sottoscritta.

Appendice all'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026

Dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza nel caso di condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale

Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome: _____
Codice fiscale: _____
In qualità di
Qualifica/Ruolo: [rappresentante dell'operatore /incaricato]
dell'operatore
Denominazione: _____
Codice fiscale / P.IVA: _____
Con riferimento all'unità locale iscritta al RENTRI al numero di iscrizione: _____
e ubicata in Indirizzo: _____

DICHIARA,

con riferimento al/ai FIR digitale/i n._____[1] nel quale l'operatore è indicato in qualità di [produttore o detentore – trasportatore – destinatario]

1. Che nel periodo dal giorno ___/___/____ore __: __ al giorno ___/___/____ ore __: __ si è verificato presso l'unità locale sopra indicata un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

2. Che tale degrado ha impedito l'utilizzo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale per

   ☐ emissione del FIR digitale
   ☐ firma del FIR digitale
   ☐ integrazione del FIR digitale nel corso del trasporto
   ☐ accettazione del FIR digitale da parte del destinatario

3. Si allega obbligatoriamente almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1 dell'Allegato 1:

   ☐ evidenza fornita dal RENTRI (codici di risposta/messaggi degli endpoint API)
   ☐ messaggio di errore visualizzato nell'area riservata del portale RENTRI o sull'applicazione mobile

   Si allegano, in via facoltativa e integrativa:

   ☐ screenshot
   ☐ ticket di assistenza aperto n. _____
   ☐ altro [specificare] _____

4. In considerazione di quanto sopra indicato ho adottato le misure descritte nel decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 ed in particolare ho:

   ☐ emesso il FIR in modalità cartacea
   ☐ integrato i dati riferiti a trasbordo parziale, totale o sosta tecnica sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con data e firma autografa tale documento

[1] Nel caso di presenza di più numeri di FIR è possibile allegare il file in formato Word, Excel o Pdf contenente l'elenco completo

☐ integrato i dati riferiti all'accettazione del rifiuto a destinazione sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con data e firma autografa tale documento

E di conseguenza non sono in grado di:

☐ effettuare la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR
☐ trasmettere la copia completa del FIR via telematica

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti mediante la compilazione della presente dichiarazione saranno trattati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di condizioni di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale utilizzati dall'operatore.
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità.
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è messa a disposizione dell'interessato ed è consultabile al seguente link https://www.rentri.gov.it/privacy.
Con la sottoscrizione del presente modulo, l'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy.

DATA _____

FIRMA [2] RAPPRESENTANTE O INCARICATO _____

[2] Nel caso di firma autografa allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore